DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

(*Attribuzioni dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena*).

L'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena esercita le seguenti attribuzioni:

1°) cura la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati, concernenti la prevenzione della delinquenza dei minorenni;

2°) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

3°) soprintende e coordina l'attività delle amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano della assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive.

Esercita ogni altra attribuzione ad essa devoluta dalla legge.

ART. 2.

(*Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio*).

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche nel campo della prevenzione del reato e in materia di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni disadattati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza inoltre corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale e corsi di studio nelle materie di cui al comma precedente per magistrati e per funzionari anche appartenenti ad altre amministrazioni.

ART. 3.

(*Istituto di studi penitenziari*).

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedende è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia un istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro.

Le norme per l'organizzazione dell'istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 4.

(*Scelta del personale civile e militare degli Istituti di prevenzione e di pena*).

Il personale destinato agli Istituti di prevenzione e di pena è scelto con speciale riguardo all'importanza morale e sociale dei compiti rieducativi ad esso affidati.

ART. 5.

(*Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione*).

Il personale civile, durante il periodo di prova, frequenta un corso di formazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

PARTE I.

PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MINORILE E RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI DISADATTATI

TITOLO I.

PREVENZIONE

ART. 6.

(*Oggetto e scopo dell'attività di prevenzione*).

L'Amministrazione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 1, provvede all'esecuzione delle misure previste dall'articolo 51 della presente legge attuando i trattamenti personali ed ambientali più adeguati ai bisogni della personalità dei minorenni, al fine di favorirne il normale inserimento nella vita familiare e sociale.

TITOLO II.

ORGANI DELLA PREVENZIONE

ART. 7.

(*Centri di rieducazione per minorenni*).

L'Amministrazione svolge le attività di cui all'articolo precedente a mezzo dei centri di rieducazione per minorenni e degli istituti e servizi da essi dipendenti.

L'Amministrazione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti appartenenti ad enti di qualsiasi natura e a privati.

I centri sono istituiti in ciascun distretto di Corte d'appello e di sezione di Corte di appello, e hanno competenza sulla relativa circoscrizione.

Costituiscono il centro:

la direzione distrettuale;

il gabinetto medico psico-pedagogico;

l'ufficio di servizio sociale per minorenni;

gli istituti per l'osservazione;

gli istituti per il trattamento in internato;

le scuole, i laboratori e i ricreatori speciali;

le case di correzione;

i riformatori giudiziari;

gli istituti per l'assistenza post-rieducativa.

ART. 8.

(*Direzione distrettuale*).

La direzione distrettuale esercita le seguenti attribuzioni:

1°) vigila sugli istituti e servizi dipendenti e convenzionati;

2°) coordina le attività di detti istituti e servizi e ne promuove lo sviluppo;

3°) favorisce ogni utile iniziativa circa la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati;

4°) conferisce incarichi, previa autorizzazione del Ministero, ad enti o privati per lo svolgimento continuativo di attività di osservazione e di trattamento;

5°) stipula convenzioni, previa autorizzazione del Ministero, per il collocamento dei minorenni in istituto;

6°) assegna i minorenni agli istituti dipendenti o convenzionati, nell'ambito del distretto, in esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Qualora, nell'am-

bito del distretto, non esistano istituti del tipo prescritto dall'Autorità giudiziaria o essi risultino insufficienti o inidonei al caso, richiede il Ministero per la designazione di un istituto di altro distretto;

7°) vigila sull'impiego del personale e ne propone al Ministero gli opportuni trasferimenti nell'ambito del distretto; dispone le missioni temporanee; promuove incontri del personale per l'esame di problemi educativi, tecnici ed organizzativi;

8°) provvede alle spese per il trasporto dei minorenni ed a quelle per la sede, l'attrezzatura ed il funzionamento della direzione distrettuale e degli uffici giudiziari minorili;

9°) dispone, ove del caso, l'accentramento di servizi amministrativi;

10°) organizza l'assistenza post-rieducativa promuovendo l'intervento delle amministrazioni statali e degli enti di qualsiasi natura che svolgono attività assistenziali, ricorrendo alla collaborazione dei privati indicati nell'articolo 32 ed autorizzando, ove occorra, l'accoglimento in pensionati giovanili.

La direzione distrettuale, inoltre, provvede ad assolvere a tutti gli altri compiti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, e da altre leggi.

Se particolari esigenze lo richiedono, più centri di rieducazione limitrofi possono, con decreto del Ministro, essere posti sotto una unica direzione distrettuale.

ART. 9.

(*Gabinetto medico psico-pedagogico*).

Il gabinetto medico psico-pedagogigo attende ai servizi sanitari e psicologici del centro o di più centri, nella ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il gabinetto presta la sua consulenza alla direzione del centro, agli istituti e servizi dipendenti o convenzionati ed agli operatori dell'osservazione; esegue l'osservazione ambulatoriale dei minorenni e coopera, con il proprio personale, all'osservazione in istituto; collabora nel trattamento dei minorenni sottoposti alle misure indicate dall'articolo 51 con interventi sanitari e psicologici; effettua studi e ricerche attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile ed alla rieducazione dei minorenni disadattati.

ART. 10.

(*Ufficio di servizio sociale*).

L'ufficio di servizio sociale svolge nell'ambito del centro o di più centri, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8, inchieste e trattamenti psicologico-sociali in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nonché ogni altra attività diagnostica o rieducativa in collaborazione con gli istituti e servizi del centro e con i competenti organi del Ministero dell'interno e di altre amministrazioni ed enti.

L'Autorità giudiziaria competente, per prevenire il disadattamento di minorenni, può richiedere l'ufficio di servizio sociale di compiere accertamenti in relazione a provvedimenti in materia di patria potestà, affiliazione, adozione e separazione personale dei coniugi.

L'ufficio può essere altresì incaricato di studi e di inchieste sociologiche sulla prevenzione della delinquenza minorile e sulla rieducazione dei minorenni disadattati.

ART. 11.

(*Sede e ripartizione dei gabinetti medici psico-pedagogici e degli uffici di servizio sociale*).

I gabinetti medici psico-pedagogici e gli uffici di servizio sociale sono costituiti nel capoluogo del distretto di corte d'appello e di sezione di corte di appello.

I detti servizi possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri comuni.

ART. 12.

(*Istituti di osservazione*).

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere, in sezioni opportunamente distinte, i minorenni in stato di custodia preventiva o fermati ai sensi dell'articolo 238 del Codice di procedura penale ed i minorenni per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto l'osservazione in istituto.

Sezioni per l'osservazione e la custodia preventiva dei minorenni possono funzionare anche presso gli istituti per il trattamento.

ART. 13.

(*Istituti per il trattamento in internato*).

Gli istituti per il trattamento in internato si distinguono in:

case di rieducazione ordinarie;
case di rieducazione speciali;
focolari di semilibertà.

I singoli istituti sono 'organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alle esigenze di trattamento dei gruppi di minorenni ospitati.

ART. 14.

(*Case di rieducazione ordinarie*).

Le case di rieducazione ordinarie sono destinate al trattamento rieducativo dei minorenni dotati di normale intelligenza che non hanno rilevanti minorazioni fisiche o psichiche.

ART. 15.

(*Case di rieducazione speciali*).

Le case di rieducazione speciali sono destinate al trattamento rieducativo dei minorenni affetti da minorazioni fisiche o psichiche, purché le dette minorazioni non risultino di natura o di grado tale da impedire l'opera di rieducazione.

ART. 16.

(*Focolari di semilibertà*).

I focolari di semilibertà sono destinati ai minorenni per i quali risulti opportuno un trattamento rieducativo caratterizzato da sistematica ed intensa partecipazione alla vita sociale esterna.

ART. 17.

(*Scuole, laboratori e ricreatori speciali*).

Le scuole, i laboratori ed i ricreatori speciali sono destinati ai minorenni sottoposti a osservazione ambulatoriale o a trattamento a mezzo del servizio sociale.

ART. 18.

(*Pensionati giovanili*).

I pensionati giovanili sono destinati ad ospitare soggetti nei confronti dei quali il tribunale ha disposto la cessazione della misura per avvenuto riadattamento o per il compimento del ventunesimo anno di età, quando tali soggetti abbiano bisogno di una particolare assistenza post-rieducativa.

ART. 19.

(*Costituzione e soppressione degli istituti e servizi dei centri di rieducazione*).

Sono disposte, con decreto del Ministro, la costituzione e la soppressione degli istituti e servizi dipendenti dai centri di rieducazione.

ART. 20.

(*Commissione consultiva*).

Presso ogni centro è costituita una commissione consultiva composta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che la presiede, dal direttore del centro, da un rappresentante dell'amministrazione dell'interno designato dal prefetto della provincia ove ha sede il centro, dai dirigenti degli istituti e dei servizi dipendenti dal centro.

Possono altresì far parte della commissione consultiva, in numero non superiore a due, persone particolarmente esperte in materia di prevenzione della delinquenza minorile e di rieducazione dei minorenni disadattati.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 21.

(*Attribuzioni della Commissione consultiva*).

La Commissione consultiva deve essere preventivamente sentita sulla ripartizione dei fondi necessari per il funzionamento del centro, sulle convenzioni per il collocamento dei minorenni in istituti non statali e sulla costituzione e soppressione di istituti, scuole, laboratori, ricreatori ed altri servizi.

Su richiesta del Ministero o del direttore del centro la Commissione consultiva può essere sentita su ogni altra materia riguardante la organizzazione ed il funzionamento del centro.

La Commissione consultiva di ciascun centro promuove l'attuazione delle iniziative e il coordinamento delle attività concernenti la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati svolte, nella circoscrizione, da amministrazioni statali, da enti di qualsiasi natura e da privati, promuove gli studi e le ricerche in materia.

TITOLO III.

ACCERTAMENTI E OSSERVAZIONE

CAPO I.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.

ART. 22.

(Rapporti e segnalazioni).

I pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza dello stato di abbandono o del disadattamento di un minorenne, ovvero di fatti o situazioni familiari o ambientali che siano di pregiudizio alla normale evoluzione di un minorenne, devono riferirne al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il medesimo obbligo hanno le istituzioni pubbliche o private di educazione, di istruzione, di protezione e di assistenza per l'infanzia e l'adolescenza.

I fatti o le situazioni di cui al primo comma possono, altresì, essere riferiti all'Autorità dai genitori, dal tutore o da ogni altra persona cui il minorenne sia affidato.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte sommarie informazioni, secondo i casi, richiede i provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà e l'educazione dei figli, promuove l'applicazione delle misure rieducative, interessa le competenti Autorità giudiziarie o amministrative per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela e di assistenza ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

CAPO II.

OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ.

ART. 23.

(Oggetto e scopi dell'osservazione).

L'osservazione della personalità accerta le condizioni fisiche e psichiche del minorenne e le circostanze che ne hanno accompagnato la formazione nonché l'ambiente familiare e sociale in cui vive, al fine di individuare i particolari bisogni del soggetto.

L'osservazione è obbligatoria ogni qual volta si tratti di applicare una misura rieducativa.

ART. 24.

(*Modalità dell'osservazione*).

L'osservazione è preceduta da indagini del servizio sociale dirette a fornire alla competente Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la valutazione della opportunità di disporre ulteriori accertamenti.

L'osservazione è effettuata normalmente in forma ambulatoriale e, solo quando particolari circostanze lo richiedano, in istituto.

Nel corso dell'osservazione ambulatoriale il minorenne rimane presso la famiglia, a meno che il tribunale non ritenga di ordinarne il collocamento in istituto per il tempo strettamente necessario agli accertamenti specialistici del caso.

ART. 25.

(*Operatori dell'osservazione*).

L'osservazione è normalmente compiuta in collaborazione da un medico psichiatra, da uno psicologo, da un educatore e da un assistente sociale.

Il lavoro di osservazione è diretto da uno degli operatori.

Può essere richiesta l'opera di altri sanitari o tecnici; le modalità e i criteri per l'utilizzazione di detti sanitari o tecnici sono stabiliti dal regolamento.

ART. 26.

(*Rapporto di sintesi*).

I risultati dell'osservazione formano oggetto di un rapporto di sintesi che fornisce ogni utile elemento diagnostico e contiene il parere circa il provvedimento giudiziale da adottare e circa le principali modalità dell'eventuale trattamento.

Il rapporto è trasmesso, con i rilievi del caso, dal direttore dell'istituto o servizio incaricato dell'osservazione all'Autorità giudiziaria, nonché agli organi preposti al trattamento, se questo viene disposto.

ART. 27.

(*Cartella personale*).

Per ciascun minorenne osservato gli organi dell'osservazione formano una cartella personale, nella quale sono raccolti i documenti diagnostici e il rapporto di sintesi.

In detta cartella sono inserite le notizie riguardanti gli ulteriori sviluppi del caso esaminato.

TITOLO IV.

TRATTAMENTO

CAPO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART. 28.

(*Modalità del trattamento*).

Il trattamento consiste in un complesso di interventi compiuti sia direttamente sul minorenne, sia indirettamente mediante azione sulla famiglia e sugli altri gruppi cui egli appartiene, in modo da rimuovere o neutralizzare i fattori che ne hanno provocato o possono provocarne il disadattamento.

Il trattamento è diretto ad integrare o sostituire l'azione normalmente esercitata dalla famiglia.

ART. 29.

(*Programma ed esecuzione del trattamento*).

Il trattamento è svolto dalle persone ad esso preposte in esecuzione di un programma di lavoro formulato sulla base dei risultati dell'osservazione.

La responsabilità dello svolgimento del programma di lavoro spetta al capo dell'istituto o del servizio a cui è rimessa l'esecuzione della misura.

Il capo dell'istituto o del servizio deve mantenere i collegamenti con i vari incaricati di interventi che interessano lo stesso minorenne; deve inviare periodicamente relazioni sull'opera svolta nel corso del trattamento e sui risultati conseguiti all'Autorità giudiziaria e all'organo che ha proceduto all'osservazione.

ART. 30.

(*Fascicolo personale*).

Copia del rapporto di sintesi dell'osservazione nonché i dati e le valutazioni che costituiscono i presupposti e i risultati dell'azione di trattamento sono raccolti, a cura del capo dell'istituto o del servizio incaricato del trattamento, in un fascicolo personale riservato.

CAPO II.

TRATTAMENTO A MEZZO DEL SERVIZIO SOCIALE.

ART. 31.

(*Modalità del trattamento a mezzo del servizio sociale*).

Nei casi di cui al n. 1 dell'articolo 51, il rattamento è attuato dall'ufficio di servizio ociale del distretto in cui il minorenne imora.

L'ufficio di servizio sociale ha cura di imuovere le difficoltà che si frappongono alle ormali relazioni del minorenne con la famiia e con altri ambienti sociali ed offre, alresì, il proprio aiuto per la soluzione dei problemi concernenti l'educazione, l'istruzione, l lavoro e l'impiego del tempo libero.

Il servizio sociale può richiedere al gabinetto medico psico-pedagogico che il minoenne sia sottoposto a particolari terapie; può, inoltre, indirizzare il minorenne a scuole, aboratori o ricreatori speciali o ad altre stituzioni e richiedere all'esercente la patria potestà o la tutela l'osservanza di particolari prescrizioni.

In caso di inadempimento da parte del-'esercente la patria potestà o la tutela le modalità di cui al comma precedente sono disposte, a richiesta del servizio sociale, dal presidente del tribunale per i minorenni con apposito decreto.

L'inosservanza delle disposizioni impartite con il detto decreto è punita ai sensi dell'articolo 650 Codice penale.

ART. 32.

(*Collaborazione volontaria di privati*).

L'ufficio di servizio sociale, nella esecuzione del trattamento di cui all'articolo precedente, può avvalersi dell'opera di privati che, sotto il controllo dell'assistente sociale incaricato del caso, intendono contribuire a favorire la formazione morale, psicologica e sociale del minorenne con interventi di natura educativa o economica, o con altre attività protettive.

Tali privati sono di preferenza scelti da apposito elenco formato dal Ministero su proposta del presidente del tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale.

CAPO III.

TRATTAMENTO IN ISTITUTO RIEDUCATIVO.

ART. 33.

(*Modalità del trattamento in istituto rieducativo*).

Il trattamento in istituto è attuato mediante l'inserimento dei minorenni in gruppi costituiti secondo le esigenze rieducative dei soggetti.

In ogni istituto possono essere organizzati uno o più gruppi, a ciascuno dei quali è preposto un educatore, per il trattamento pedagogico individualizzato secondo le indicazioni dell'osservazione.

L'opera dell'educatore è integrata dalla partecipazione dei minorenni ad attività scolastiche, professionali, culturali, ginniche e ricreative nonché da opportuna educazione religiosa e civica.

Nel corso del trattamento sono particolarmente curate le relazioni con la famiglia e con l'ambiente esterno.

Quando il caso lo richiede possono essere disposte speciali terapie.

ART. 34.

(*Educazione religiosa*).

Negli istituti per minorenni è fondamentale l'educazione religiosa

I minorenni di religione cattolica partecipano ai riti del culto cattolico. Ad essi è impartito dal cappellano l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

Ad ogni istituto è addetto un cappellano.

All'istruzione e alle pratiche religiose degli appartenenti a confessione diversa dalla cattolica si provvede secondo le richieste delle famiglie.

ART. 35.

(*Istruzione scolastica*).

L'istruzione primaria è regolata dalle norme di legge vigenti in materia.

Essa è impartita, mediante corsi differenziati, ai minorenni che per le loro condizioni fisio-psichiche non sono in grado di seguire corsi normali e, mediante corsi di recupero, ai minorenni in ritardo scolastico.

I minorenni che dimostrano particolari attitudini possono essere avviati a frequentare

scuole o corsi d'istruzione secondaria o artistica.

L'istruzione di cui ai precedenti commi può essere curata presso scuole o corsi esterni.

ART. 36.

(*Preparazione professionale*).

Per i minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età è curata una preparazione professionale confacente alle loro attitudini ed alle possibilità di un'agevole sistemazione lavorativa.

La preparazione professionale è attuata mediante corsi di qualificazione professionale interni o esterni. Lo svolgimento dei corsi è curato dal Ministero o da enti qualificati nella preparazione professionale dei giovani.

I minorenni che, per età o per scarso livello intellettivo, non possono essere ammessi ai corsi di qualificazione professionale, sono avviati a laboratori interni od esterni, per l'apprendimento pratico di un mestiere o per lo svolgimento di attività produttive e remunerate.

ART. 37.

(*Educazione civiva*).

L'educazione civica, svolta nell'ambito delle scuole e dei corsi di cui agli articoli 35 e 36, è curata con l'insegnamento dei diritti e doveri del cittadino sanciti dalla Costituzione ed è intesa alla formazione della coscienza delle responsabilità individuali e sociali.

ART. 38.

(*Attività ricreative*).

Per l'impiego del tempo libero vengono organizzate attività ricreative.

Tali attività perseguono anche il fine di sviluppare le capacità di iniziativa, di collaborazione e di autogoverno.

Nei periodi di vacanza possono essere organizzati campeggi e colonie.

ART. 39.

(*Educazione fisica e cure sanitarie*).

L'educazione fisica è curata mediante la partecipazione, all'interno o all'esterno dell'istituto, ad attività ginniche e sportive.

L'assistenza sanitaria è prestata mediante sistematici controlli e cure adeguate al fine di assicurare l'armonico sviluppo somatico in relazione all'età di ogni soggetto.

ART. 40.

(*Partecipazione della famiglia al trattamento*).

I familiari, nei limiti delle loro capacità, sono chiamati a partecipare al trattamento del minorenne.

ART. 41.

(*Rapporti con l'ambiente esterno*).

I rapporti con l'ambiente esterno sono curati mediante la graduale partecipazione dei minorenni a manifestazioni e ad attività culturali, lavorative e ricreative esterne e mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli con persone di buona moralità.

Allo stesso fine è consentita la partecipazione alla vita dell'istituto di persone che possono utilmente contribuire all'azione rieducativa.

ART. 42.

(*Disciplina*).

Il regime degli istituti è informato a criteri rispondenti alle esigenze di ordine e di disciplina richieste dalla vita di comunità.

ART. 43.

(*Premi e punizioni*).

La concessione di premi e l'applicazione di punizioni sono disposte tenuto conto del trattamento al quale ciascun minorenne è sottoposto.

I premi e le punizioni consistono nella concessione o nella privazione di beni diversi da quelli necessari per assicurare le normali esigenze di vita e di sviluppo.

Le punizioni sono in ogni caso applicate nel pieno rispetto della personalità.

ART. 44.

(*Alimentazione*).

Ai minorenni è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente adeguata al sesso, all'età, alle condizioni di salute, al genere di attività svolte, alla stagione ed al clima.

ART. 45.

(*Strutture edilizie e attrezzature degli istituti*).

La capienza, la struttura edilizia, le attrezzature, l'organizzazione interna degli istituti debbono corrispondere alle esigenze di un trattamento individualizzato e ai bisogni della minore età.

ART. 46.

(*Vestiario*).

Ciascun minorenne è provvisto di vestiario decoroso e in quantità sufficiente.

Il Ministero, tenuto conto del tipo di istituto o di altre particolari circostanze, può disporre l'uso dell'uniforme.

ART. 47.

(*Trasferimenti*).

I trasferimenti dei minorenni sono disposti dalla direzione distrettuale nell'ambito del territorio di propria competenza e dal Ministero negli altri casi, in relazione alle esigenze del trattamento.

ART. 48.

(*Licenze e permessi*).

Nel corso del trattamento possono essere concessi al minorenne dal direttore dell'istituto permessi e licenze al fine di mantenere e di migliorare i suoi rapporti con i familiari e con il proprio ambiente di vita.

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento del soggetto, propone al tribunale per i minorenni la concessione della licenza di esperimento.

Il tribunale provvede con decreto.

Durante la licenza di esperimento, l'esecuzione della misura del trattamento in istituto rimane sospesa e il minorenne è assistito dal servizio sociale.

TITOLO V.

ASSISTENZA POST-RIEDUCATIVA

ART. 49.

(*Forme di assistenza post-rieducativa*).

I minorenni, per i quali il tribunale ha disposto la cessazione della misura rieducativa per avvenuto riadattamento o per il compimento del ventunesimo anno di età, ricevono adeguata assistenza post-rieducativa ai fini di aiuto materiale e di sostegno morale.

Tale assistenza è promossa dalle direzioni distrettuali, le quali per l'attuazione di essa si avvalgono degli uffici di servizio sociale e della collaborazione di enti di qualsiasi natura e di privati.

I soggetti di cui al primo comma che ne facciano richiesta, possono, su segnalazione

del tribunale e con l'intervento degli uffici di servizio sociale, essere accolti in pensionati giovanili dipendenti dai centri ovvero gestiti da enti o da privati.

I soggetti accolti nei pensionati giovanili concorrono alle spese di mantenimento, quando ne siano in grado, nella misura stabilita dal regolamento.

L'assistenza post-rieducativa può essere attuata anche mediante contributi economici od altre forme di aiuto dirette ad assicurare il collocamento al lavoro.

Tali forme di assistenza, a cura degli organi del centro, cessano quando il soggetto ha superato il ventiduesimo anno di età.

Alle spese si provvede con i fondi ordinari di bilancio assegnati per il funzionamento dei centri di rieducazione.

TITOLO VI.

INTERVENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 50.

(Vigilanza dell'autorità giudiziaria).

Il procuratore generale della Repubblica e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni vigilano sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'organizzazione e nel funzionamento dei centri di rieducazione, degli istituti e servizi da essi dipendenti o con essi convenzionati.

Segnalano al Ministero le deficienze eventualmente riscontrate e formulano proposte per la loro eliminazione ed esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 51.

(Provvedimenti concernenti i minorenni disadattati).

Nei confronti dei minori degli anni diciotto che risultino disadattati e suscettibili di ricupero il tribunale per i minorenni del distretto in cui il soggetto ha la residenza dispone una delle seguenti misure:

1°) trattamento a mezzo del servizio sociale;

2°) trattamento in istituto rieducativo.

Nell'applicare la misura prevista dal n. 1 il tribunale stabilisce se il minorenne:

a) debba rimanere presso la propria famiglia;

b) debba essere collocato presso altra famiglia;

c) debba essere collocato in un istituto di educazione, di istruzione o di assistenza.

Nell'applicare la misura prevista dal n. 2 il tribunale stabilisce se il minorenne debba essere collocato in:

a) casa di rieducazione ordinaria;

b) casa di rieducazione speciale;

c) focolare di semilibertà.

Il tribunale, qualora risulti che la famiglia, le persone o l'istituto ai quali il minorenne è già affidato provvedono adeguatamente all'opera rieducativa, anziché disporre alcuna delle misure di cui ai numeri 1 e 2, può prescrivere che il servizio sociale effettui periodici controlli sulle condizioni del minorenne, riferendone al presidente.

ART. 52.

(*Procedimento per l'applicazione delle misure*).

Il presidente del tribunale, in base a segnalazioni di disadattamento di minori degli anni diciotto o anche di ufficio, dispone le indagini indicate nell'articolo 24. All'esito di esse il tribunale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero e sentiti il minorenne, l'esercente la patria potestà o la tutela nonché, se opportuno, il personale degli uffici o servizi che hanno proceduto alle indagini. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Il presidente del tribunale trasmette, per l'esecuzione, copia del provvedimento giudiziario agli organi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e può seguire il corso del trattamento.

ART. 53.

(*Applicabilità delle misure rieducative ai minorenni sottoposti a procedimento penale*).

L'applicazione delle misure previste dall'articolo 51 può essere richiesta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni quando il minorenne, sottoposto a procedimento penale, non è assoggettato a custodia preventiva o quando è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della esecuzione della pena, il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, esamina se sia necessario adottare una delle misure previste dall'articolo 51.

ART. 54.

(*Condotta del genitore pregiudizievole al figlio*).

La misura di cui all'articolo 51, n. 1 può essere disposta dal tribunale anche quando ricorra la situazione prevista dall'articolo 333 del Codice civile.

ART. 55.

(*Modificazione e cessazione delle misure*).

Il tribunale può modificare la misura in relazione ai risultati del precedente trattamento.

La cessazione della misura è disposta dal tribunale quando il minorenne risulti riadattato.

La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o in occasione del servizio militare di leva o quando una grave infermità o anomalia fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione.

ART. 56.

(*Informazioni della pubblica sicurezza*).

Le Autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, non devono indicare tra i precedenti personali quelli relativi alle misure di cui all'articolo 51 alle quali sia stato sottoposto il minorenne, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 55.

ART. 57.

(*Spese di collocamento in istituto*).

Le spese di collocamento in istituto rieducativo, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In caso di mancanza dei genitori tali spese sono corrisposte dal tutore, ove il patrimonio del minorenne lo consenta.

L'ammontare delle spese è determinato in conformità dell'articolo 15 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579. Le spese medesime sono recuperate a cura della direzione distrettuale e versate in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata.

Con decreti del Ministro per il tesoro, lo stanziamento del capitolo del Ministero di grazia e giustizia, concernente le spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni, viene integrato fino a concorrenza

dell'ammontare dei versamenti di cui al comma precedente.

Le spese di collocamento in istituto educativo ed assistenziale ordinato dall'Autorità giudiziaria sono a carico dei genitori o corrisposte dal tutore ove il patrimonio del minorenne lo consenta. In caso di comprovata indigenza dei genitori o del minorenne sottoposto a tutela tali spese sono, dall'Autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento, messe a carico degli enti che vi sono tenuti per legge.

TITOLO VII.

PERSONALE DEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI E DEGLI ISTITUTI E SERVIZI DIPENDENTI

ART. 58.

(*Personale dei centri di rieducazione per minorenni e degli istituti e servizi dipendenti*).

Ai centri di rieducazione per minorenni ed agli istituti e servizi dipendenti è addetto il personale civile e militare di ruolo nonché il personale aggregato e salariato dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena previsto dalle leggi vigenti.

Le relative attribuzioni sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Agli istituti, agli uffici di servizio sociale ed ai gabinetti medico psico-pedagogici possono essere addetti, inoltre, psichiatri e psicologi nonché altri sanitari o specialisti, mediante apposite convenzioni approvate con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

PARTE SECONDA

ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA

TITOLO I.

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I.

NORME GENERALI DEL TRATTAMENTO.

ART. 59.

(*Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti*).

Il trattamento penitenziario non può essere contrario al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione dei soggetti al fine edlla reintegrazione e sviluppo della perso-

nalità, nonché al fine del loro riadattamento sociale.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza; non possono essere adottate restrizioni che contrastino con le norme relative al trattamento, alla sicurezza e all'ordine degli istituti e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome ed in nessun caso possono essere chiamati o indicati con un numero.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazione in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza la religione, l'istruzione e il lavoro.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

ART. 60.

(*Religione e pratiche di culto*).

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, considerata quale mezzo di elevazione spirituale, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e ciò sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti al culto professato.

ART. 61.

(*Istruzione*).

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione di scuole elementari e corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione elementare è obbligatoria per gli analfabeti.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura assicurando ai soggetti, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo e libertà di scelta delle letture secondo le particolari inclinazioni.

ART. 62.

(*Lavoro*).

Ai fini della rieducazione del condannato anche a mezzo del lavoro, e per combattere gli effetti negativi dell'ozio, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare una qualificazione professionale che possa agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Il lavoro penitenziario non dev'essere oggetto di illecite speculazioni economiche.

Nell'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonché delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonché del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro non può superare le otto ore giornaliere.

ART. 63.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*).

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonché attività sportive.

Tali attività, nel rispetto dei principî della correttezza morale, devono avere per fine l'istruzione, lo svago od il benessere fisico,

ART. 64.

(*Rapporti con la famiglia e col mondo esterno*).

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le proprie famiglie.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i propri congiunti e, in casi particolari, con altre persone idonee a favorire l'opera di graduale riadattamento sociale mediante opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, possono essere informati degli avvenimenti più importanti della vita sociale e, a tal fine, è consentita la lettura di giornali e riviste che non abbiano contenuto diseducativo.

ART. 65.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati*).

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e gli ordini impartiti dalle autorità competenti; prestare obbedienza e rispetto al personale; serbare contegno riguardoso verso le autorità ed i visitatori.

La loro condotta dev'essere ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che soggetti, meritevoli di fiducia, abbiano particolari mansioni per l'espletamento di specifiche attività lavorative, istruttive o ricreative.

ART. 66.

(*Diritto di reclamo*).

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto ed alle altre autorità indicate nella presente legge.

CAPO II.

INDIVIDUALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO.

ART. 67.

(*Individualizzazione e modalità del trattamento*).

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta un'accurata osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

ART. 68.

(*Cartella personale*).

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati.

ART. 69.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*).

Per facilitare l'individualizzazione del trattamento il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni dev'essere, per quanto possibile, non eccessivo.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattanento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati ed internati, dei giovani dai diciotto ai venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati.

I militari nonché i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne ed i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

ART. 70.

(*Regime per gli imputati*).

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che nessuno è da considerarsi colpevole fino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti ad osservazione scientifica della personalità né subire restrizioni che non siano strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza ed ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti.

ART. 71.

(*Trattamento degli internati*).

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena per il definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

CAPO III.

OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI MINORENNI.

ART. 72.

(*Osservazione della personalità dei minorenni*).

L'osservazione della personalità dei minorenni imputati accerta le condizioni soggettive in relazione all'imputabilità, alla pericolosità ed al disadattamento, per l'eventuale ap-

plicazione delle pene o delle misure di sicurezza, per la concessione dei benefici consentiti dalla legge, per la successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione; indica, altresì, il trattamento più adeguato ai bisogni dei predetti minorenni.

L'osservazione deve essere rinnovata ogni qualvolta risulti necessaria nel corso del trattamento.

ART. 73.

(*Trattamento penitenziario dei minorenni*).

Il trattamento penitenziario nei confronti dei minorenni è indirizzato a favorire la normale evoluzione della loro personalità ed a rimuovere o compensare le carenze che abbiano concorso al loro disadattamento e alla commissione del reato. Esso è, inoltre, attuato in modo da coordinarsi con le altre misure che possono essere adottate dall'Autorità giudiziaria al termine dell'esecuzione penitenziaria.

L'esercente la patria potestà o la tutela è costantemente informato dell'azione pedagogica svolta ed è chiamato a collaborare ad essa.

ART. 74.

(*Regime degli istituti per minorenni*).

Il regime degli istituti e delle apposite sezioni per minorenni è adeguato alle particolari esigenze dei soggetti in età evolutiva.

Negli istituti e nelle sezioni per minorenni è curata la differenziazione degli ambienti e dell'arredamento rispetto agli istituti per adulti.

TITOLO II.

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I.

CONDIZIONI DI VITA DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI.

ART. 75.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*).

I locali nei quali si svolge, in tutte le sue manifestazioni, la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi

igienici riservati e decenti, di tipo moderno, escluso ogni servizio igienico non rispondente ai criteri anzidetti. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere ad un posto o a tre posti o a maggior numero di posti.

Particolare cura è dedicata alla selezione di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

ART. 76.

(*Igiene personale*).

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per assicurare il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Nessuna prescrizione può essere imposta circa il taglio dei capelli e della barba tranne che per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Sarà tenuto debito conto dell'impegno dei soggetti nella cura dell'igiene personale.

ART. 77.

(*Permanenza all'aperto*).

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere di regola per due ore al giorno all'aria aperta e, quando sia imposto da particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

Il tempo libero all'aria aperta è dedicato, possibilmente, ad esercizi fisici, e nessuno può essere obbligato, durante il tempo libero, a camminare in fila.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

ART. 78.

(*Servizio sanitario*).

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizi sanitari e farmaceutici rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e dispone dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure che non possono essere apprestate nelle infermerie o nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita sanitaria generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti ed alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino alla età di due anni. Per la cura dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre Amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati, a proprie spese, da un sanitario di loro fiducia.

ART. 79.

(*Alimentazione*).

Ai detenuti e agli internati è assicurato un vitto sano e di sufficiente valore nutritivo in relazione alle diverse esigenze, quali il sesso, l'età, lo stato di salute, il lavoro, il clima. Il vitto è somministrato in locali appropriati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

ART. 80.

(*Vestiario e corredo*).

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente. in buono stato di conservazione e di

pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

È vietato l'uso dell'abito uniforme a strisce. L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È provveduto l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

CAPO II.

DISCIPLINA.

ART. 81.

(*Regime disciplinare*).

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

ART. 82.

(*Ricompense*).

Le ricompense, previste dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta, l'impegno dimostrato nel secondare la attuazione del programma di trattamento e di stimolare una maggiore e spontanea adesione ad esso.

ART. 83.

(*Infrazioni disciplinari e punizioni*).

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento abituale e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel pieno rispetto della personalità.

ART 84.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*).

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non in quanto ciò sia inevitabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, alla esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto, il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi o da regolamenti. E, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve aver luogo sotto il controllo costante del sanitario.

Gli agenti di servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III.

ASSISTENZA

ART. 85.

(*Assistenza alle famiglie*).

Il trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie al fine di conservare e migliorare le relazioni familiari e di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento nella vita familiare e sociale. A tale scopo è utilizzata la collaborazione gratuita di enti e di associazioni assistenziali nonché di volontari esperti nella assistenza sociale, che offrano garanzie di idoneità.

ART. 86.

(*Assistenza post-penitenziaria*).

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti, associazioni e persone indicate nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV.

ISTITUTI PENITENZIARI

ART. 87.

(Istituti per adulti).

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

1°) case di custodia preventiva;

2°) istituti per l'esecuzione delle pene;

3°) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4°) centri di osservazione.

ART. 88.

(Case di custodia preventiva).

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita, con decreto ministeriale, una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

ART. 89.

(Istituti per l'esecuzione delle pene).

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1°) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali e circondariali;

2°) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali;

3°) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

ART. 90.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*).

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e di custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1°), 2°) e 3°) del primo capoverso dell'articolo 215 del Codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

ART. 91.

(*Centri di osservazione*).

I centri di osservazione sono costituiti o come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i

condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per la esecuzione di perizie psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri Istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 92.

(*Istituti per minorenni*).

Le case di correzione previste dall'articolo 7 della presente legge, sono destinate:

ai minori degli anni diciotto in esecuzione di pena detentiva;

ai minori degli anni ventuno in esecuzione di pena detentiva, inflitta per un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, quando la pena da scontare è inferiore a tre anni.

I minori degli anni diciotto, in stato di custodia preventiva, possono essere destinati ad una casa di correzione o ad una casa di custodia preventiva, quando, per i loro precedenti o per il loro comportamento, risultino particolarmente pericolosi o comunque inadatti allo speciale regime attuato nelle apposite sezioni di custodia degli istituti di osservazione di cui all'articolo 12.

I riformatori giudiziari, previsti dal citato articolo 7, sono destinati ai minori degli anni ventuno, sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.

Sezioni di riformatorio giudiziario possono essere istituite presso le case di correzione.

ART. 93.

(*Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*).

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

ART. 94.

(*Istituti per infermi o minorati*).

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

ART. 95.

(*Costituzione, soppressione e destinazione degli istituti*).

La costituzione, la soppressione, la destinazione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni previste dagli articoli 89, 90, 91, 92 e 94 della presente legge sono disposte con decreto ministeriale.

ART. 96.

(*Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati*).

Gli imputati sono trattenuti negli istituti destinati alla custodia preventiva indicati dall'Autorità giudiziaria a disposizione della quale si trovano.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrano particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

TITOLO V.

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I.

NORME COMUNI SUL TRATTAMENTO NEGLI ISTITUTI.

ART. 97.

(*Isolamento*).

Negli istituti penitenziari è ammesso l'isolamento diurno soltanto nei seguenti casi:

1°) quando ciò sia prescritto per ragioni sanitarie;

2°) durante la esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;

3°) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;

4°) per gli arrestati o fermati a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, quando la detta Autorità ne faccia richiesta.

ART. 98.

(*Norme particolari per gli imputati*).

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative nonché a quelle lavorative alle condizioni indicate nel terzo comma dell'articolo 101.

Per quanto attiene alla istruzione e all'esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

ART. 99.

(*Tabelle vittuarie*).

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

ART. 100.

(*Obbligo del vestiario uniforme – Corredo*).

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme previsto dal regolamento.

Essi possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà, nei casi stabiliti dal regolamento.

ART. 101.

(*Modalità del lavoro*).

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con il loro consenso e salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali od artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare l'uso dei prodotti di tali attività.

ART. 102.

(*Remunerazione*).

Ai detenuti e agli internati addetti al lavoro è dovuta una remunerazione la cui misura è determinata secondo le tariffe di lavoro stabilite dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La detta Commissione procede anche all'aggiornamento delle tariffe di lavoro, in base al costo della vita ed al grado di produttività del lavoro.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

Sulla remunerazione dovuta al condannato è trattenuta una quota non superiore a un terzo per il parziale pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento di danni nonché per spese di mantenimento in carcere e per spese di procedimento ai sensi dell'articolo 145, n. 1, 2 e 3 del Codice penale.

Della rimanente somma, con le modalità stabilite dal regolamento, parte è destinata al fondo di liberazione e parte è a disposizione del condannato.

Dalla remunerazione dovuta all'internato è detratta una parte non superiore a un quarto quale quota di mantenimento.

Della rimanente somma, con le modalità stabilite dal regolamento, parte è destinata al fondo di liberazione e parte è a disposizione dell'internato.

Sulla remunerazione dovuta all'imputato è trattenuta una quota non superiore ad un terzo; il fondo così formato, nel caso di condanna, è utilizzato per il parziale pagamento delle somme di cui al terzo comma del precedente articolo e, nel caso di proscioglimento, è restituito all'avente diritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 103.

(*Gare*).

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonché gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in denaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

ART. 104.

(*Colloqui*).

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, previe le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

I colloqui per gli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

ART. 105.

(*Corrispondenza*).

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali, corrispondenza telefonica.

Per gli imputati le autorizzazioni ed il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

ART. 106.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*).

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve esserne data immediata notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere immediatamente informati del decesso o della grave infermità dei loro congiunti.

ART. 107.

(*Modalità dei reclami*).

I detenuti e gli internati, oltre i reclami al magistrato di sorveglianza, possono presentare reclami orali o scritti al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, e alle Autorità giudiziarie in visita all'istituto.

Possono, inoltre, inviare reclami in busta chiusa al Capo dello Stato, al Ministro per la grazia e giustizia, al direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena ed alle Autorità giudiziarie.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

ART. 108.

(*Punizioni disciplinari*).

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

1°) richiamo verbale del direttore;

2°) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3°) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;

4°) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di quindici giorni;

5°) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini, per non più di venti giorni per le donne e per non più di dieci giorni per i minorenni.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto

durante l'isolamento in cella. I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed aereati e, comunque, non antigienici.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

ART. 109.

(*Autorità competenti ad infliggere le punizioni*).

La punizione dell'isolamento in cella per una durata superiore a cinque giorni è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella superiore ai cinque giorni, il direttore può disporre provvisoriamente l'isolamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dal funzionario o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

ART. 110.

(*Consiglio di disciplina*).

In ciascun istituto il Consiglio di disciplina è composto dal direttore o da un funzionario da lui delegato, con funzioni di presidente, dal sanitario e dal cappellano.

Negli istituti per minorenni il Consiglio di disciplina è integrato da due esperti dei problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministero.

ART. 111.

(*Visite a familiari*).

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste del regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dalla competente Autorità giudiziaria agli imputati.

ART. 112.

(*Nascite, matrimoni, decessi*).

Per le nascite, i matrimoni e le morti avvenute negli Istituti di prevenzione e di pena, nei relativi atti di stato civile non si fa menzione dell'istituto.

In caso di decesso di un detenuto o di un internato la direzione dell'istituto deve darne immediata notizia all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva ed al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

ART. 113.
(*Trasferimenti*).

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti a cura del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e, se trattasi di donne, con la eventuale assistenza di personale femminile.

I trasferimenti dei minorenni vengono eseguiti a cura del personale addetto agli istituti dipendenti dai centri di rieducazione o alle sezioni per minorenni esistenti presso gli istituti per adulti. In tali casi può essere richiesto l'ausilio del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

ART. 114.
(*Dimissione*).

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Almeno tre mesi prima della dimissione il direttore ne dà notizia al Consiglio di aiuto sociale del luogo dove ha sede l'istituto ed a quello del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza e l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia

dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato dal quale devono risultare gli effetti dell'opera rieducativa svolta nei suoi confronti ed in particolare la condotta tenuta e il grado di qualificazione professionale raggiunto.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

Capo II.

Semilibertà e licenze.

Art. 115.

(*Regime di semilibertà*).

In relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società, il condannato a pena detentiva di durata non inferiore ai cinque anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario possono essere ammessi al regime di semilibertà con provvedimento del magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore.

Il condannato a pena detentiva non può essere ammesso al detto regime se non nell'ultimo anno della esecuzione. Non può esservi ammesso il condannato che, dopo la esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il detto regime viene attuato in appositi istituti ed è caratterizzato dalla concessione al soggetto di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive. In tali occasioni il soggetto indossa abiti civili.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione e controlla direttamente e per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il beneficio può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre quella stabilita per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca del beneficio.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale, ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

ART. 116.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*).

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dal quinto comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo precedente.

ART. 117.

(*Licenza per i sottoposti a misure di sicurezza detentive*).

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

CAPO III.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE E LIBERTÀ VIGILATA.

ART. 118.

(*Liberazione condizionale*).

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale sulla quale il direttore dell'istituto esprime il suo parere.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio dei poteri di cui al comma precedente il magistrato di sorveglianza si avvale dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e, ove occorra, dispone ulteriori accertamenti.

ART. 119.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*).

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del Codice penale e quelle speciali concernenti i minorenni, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

TITOLO VI.

VIGILANZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I.

VIGILANZA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA E DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

ART. 120.

(*Funzioni di vigilanza del procuratore generale della Repubblica*).

Il procuratore generale della Repubblica vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella organizzazione e nel funzionamento degli istituti penitenziari del distretto ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 121.

(*Funzioni di vigilanza del procuratore della Repubblica*).

Il procuratore della Repubblica vigila affinché la custodia preventiva sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; segnala al Ministero le deficienze eventualmente riscontrate e formula proposte per la loro eliminazione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita le predette funzioni nei confronti dei minori degli anni diciotto in stato di custodia preventiva.

CAPO II.

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ART. 122.

(*Uffici di sorveglianza*).

Gli uffici di sorveglianza esercitano le funzioni indicate nell'articolo successivo.

Gli uffici di sorveglianza possono avere giurisdizione anche su più circondari nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'appello e di sezione di Corte d'appello.

Ai detti uffici sono assegnati magistrati di appello o di tribunale, funzionari di cancelleria e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Gli uffici di sorveglianza per minorenni sono costituiti secondo le norme speciali vigenti in materia.

ART. 123.

(*Funzioni del magistrato di sorveglianza*).

Il magistrato di sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, vigila affinché la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soprintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive ed interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) il rimborso all'erario delle spese di mantenimento;

c) la facoltà di disporre del peculio;

d) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie ed alla durata massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza se ritiene infondato il reclamo lo rigetta, altrimenti adotta i provvedimentii del caso.

Il magistrato di sorveglianza dà parere motivato sulle proposte e sulle istanze di grazia e di liberazione condizionale.

Il magistrato di sorveglianza segnala al Ministero ed al procuratore generale gli inconvenienti eventualmente riscontrati nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e formula le proposte per la eliminazione di tali inconvenienti.

Capo III.

Visite agli istituti.

Art. 124.

(*Visite agli istituti*).

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;

b) il presidente della Corte di appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonché i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, ed i magistrati e funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il questore della provincia;

h) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

i) l'ordinario diocesano;

l) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'esercizio del loro ministero nonché i componenti

del Consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

ART. 125.

(*Modalità delle visite*).

I visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario od all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata ed è loro vietato trattare alla presenza dei detenuti o degli internati argomenti relativi al comportamento di costoro, alla disciplina e all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto.

TITOLO VII.

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I.

SERVIZIO SOCIALE.

ART. 126.

(*Centri di servizio sociale*).

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di Servizio sociale per adulti.

I centri di Servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei Consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO II.

ASSISTENZA.

ART. 127.

(*Consigli di aiuto sociale*).

Il Consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del Codice penale assume la denominazione di Consiglio di aiuto sociale.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un Consiglio di aiuto sociale con personalità giuridica sotto la tutela del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'opera nazionale maternità ed infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonché fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

I componenti del Consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più Consigli di aiuto sociale in unico ente.

Alle spese necessarie per l'attuazione dei compiti dei Consigli di aiuto sociale si provvede, oltre che con le assegnazioni della cassa delle ammende, con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Consiglio di aiuto sociale.

ART. 128.

(*Attribuzioni del Consiglio di aiuto sociale*).

Il Consiglio di aiuto sociale esercita le seguenti attribuzioni:

1°) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli ed aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2°) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3°) assume notizie sulle possibilità di collocamento nelle varie officine ed aziende del circondario e svolge, anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai

liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4°) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale o che non possono immediatamente trovare lavoro;

5°) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6°) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7°) concede, eccezionalmente, sussidi in denaro o in natura;

8°) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace ed appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9°) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

ART. 129.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale*).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni Consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'Ente di cui al comma quarto dell'articolo 127, è istituito il Comitato per l'occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale.

Di tale Comitato, presieduto dal presidente del Consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locali, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, un rappresentante dei coltivatori diretti, un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria ed un assistente sociale del Centro di servizio sociale di cui all'articolo 126.

I componenti del Comitato sono nominati dal presidente del Consiglio di aiuto sociale.

ART. 130.

(*Assistenti volontari*).

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo dell'assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

TITOLO VIII.

PERSONALE

ART. 131.

(*Personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena*).

Agli istituti penitenziari per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli educatori con le attribuzioni di cui all'articolo 138.

Ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 126 sono addetti gli assistenti sociali con le attribuzioni di cui all'articolo 139.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento ragguagliato a giornata e non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato.

ART. 132.

(*Attribuzioni degli ispettori*).

Agli ispettori generali sono affidate le inchieste sul personale e le ispezioni sui vari servizi degli istituti di prevenzione e di pena, al fine di sorvegliarne l'andamento e di proporre quanto occorre alla migliore organizzazione ed alla maggiore efficienza dei servizi stessi. In particolare le ispezioni possono

riguardare l'attuazione del trattamento rieducativo e i servizi amministrativi e contabili.

Agli ispettori tecnici sono affidate le ispezioni concernenti l'assistenza sanitaria, l'organizzazione del lavoro agricolo e industriale, le condizioni dei fabbricati.

Gli ispettori distrettuali esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9 e seguenti del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

La vigilanza sul servizio di assistenza religiosa negli istituti è affidata ad uno dei cappellani aggregati al quale è attribuita la qualifica di ispettore.

ART. 133.

(*Attribuzioni del direttore e del vice direttore*).

Il direttore è il capo dell'istituto e dimora stabilmente presso di esso.

Il direttore organizza e dirige il trattamento penitenziario, soprintende a tutti i servizi dell'istituto ed esercita la sorveglianza sull'opera di tutto il personale addetto. Deve informare il Ministero ed, in caso di urgenza, il procuratore generale della Repubblica dei fatti notevoli della vita dell'istituto.

Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Può essere incaricato della direzione di uno o più reparti dell'istituto o della cura di specifici rami di servizio.

ART. 134.

(*Attribuzioni dei ragionieri*).

I ragionieri attendono ai servizi di ragioneria e di contabilità dell'istituto.

ART. 135.

(*Attribuzioni degli impiegati esecutivi*).

Gli impiegati esecutivi disimpegnano mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia nonché quelle di collaborazione amministrativa, contabile e tecnica ad essi affidate dai superiori.

ART. 136.

(*Attribuzioni dei sanitari*).

I sanitari attendono all'assistenza medica dei detenuti ed internati e partecipano all'osservazione della personalità e al trattamento dei medesimi, collaborano con il direttore

per assicurare l'igiene dell'istituto e la sanità del vitto, la provvista e la conservazione dei medicinali

Il sanitario più elevato in grado o più anziano fa parte del Consiglio di disciplina.

ART. 137.

(*Attribuzioni dei cappellani*).

I cappellani curano le pratiche del culto cattolico, prestano assistenza religiosa ai detenuti e agli internati, impartiscono l'insegnamento religioso, partecipano al trattamento rieducativo e sono incaricati della tenuta della biblioteca.

Cooperano nell'assicurare che le letture e le manifestazioni ricreative ed artistiche abbiano carattere educativo.

Il cappellano più anziano fa parte del Consiglio di disciplina.

ART. 138.

(*Attribuzioni degli educatori*).

Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, nei casi consentiti, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

ART. 139.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*).

Gli assistenti sociali partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari ed operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Essi svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati nei casi consentiti.

Esercitano opera di vigilanza ed assistenza nei confronti dei sottoposti alle misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedano.

ART. 140.

(*Attribuzioni degli insegnanti*).

Gli insegnanti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 535, attendono ai corsi scolastici organizzati negli istituti e curano l'istruzione dei detenuti e degli internati.

Collaborano nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

ART. 141.

(*Attribuzioni dei capi tecnici e dei capi d'arte*).

I capi tecnici e i salariati con mansioni di capi d'arte curano l'esecuzione dei lavori agricoli, industriali e artigianali e partecipano all'addestramento ed alla qualificazione professionale dei detenuti e degli internati.

ART. 142.

(*Attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali ed agenti di custodia*).

Le attribuzioni degli ufficiali, dei sottufficiali e degli agenti di custodia sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il personale di custodia addetto agli istituti espleta i suoi particolari compiti in armonia con l'azione svolta dal personale di cui ai precedenti articoli.

ART. 143.

(*Attribuzioni delle suore*).

Le suore, sotto la direzione di una superiora, e compatibilmente coi doveri del proprio stato, attendono alla custodia interna degli istituti penitenziari femminili e collaborano con l'altro personale all'organizzazione ed allo svolgimento delle varie attività dell'istituto.

ART. 144.

(*Attribuzioni del personale salariato*).

Il personale salariato attende ai lavori manuali negli istituti penitenziari e può essere chiamato a coadiuvare i capi tecnici e i capi d'arte nello svolgimento dei loro compiti.

ART. 145.

(*Attribuzioni del personale salariato con mansioni di guardiana*).

Il personale salariato con mansioni di guardiana attende alla custodia interna degli istituti penitenziari femminili, quando questa non sia affidata alle suore o quando il numero delle suore non sia sufficiente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 146.

(*Norme di rinvio*).

Al personale di cui ai titoli VII della parte prima e VIII della parte seconda della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra norma in vigore.

ART. 147.

(*Norme transitorie*).

Fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto alla creazione di case di rieducazione speciali e di focolari di semilibertà in numero sufficiente al bisogno dei distretti, i minorenni ad essi destinati, ai sensi dell'articolo 51 primo comma n. 2, possono essere assegnati a case di rieducazione di tipo adatto.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge le competenti Autorità giudiziarie provvederanno a revocare o modificare le misure rieducative in corso che risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 148.

(*Norme di coordinamento*).

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, e 8, nonché quelle contenute sotto il titolo « competenza amministrativa » nella parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; sono anche abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, e gli articoli 3, 11, 13, 14, 16, 105 n. 6, 106, terzo comma, 110, del regolamento

per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, e successive modificazioni; è del pari abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Le norme concernenti i detenuti e gli internati adulti si applicano anche ai minorenni detenuti ed internati se non incompatibili con le altre norme della presente legge e con quelle di ogni altra legge o regolamento vigente in materia minorile.

ART. 149.

(*Norme delegate*).

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il numero, le sedi, la giurisdizione degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 122 della presente legge, con riguardo alla dislocazione degli istituti penitenziari nel territorio dello Stato e all'importanza di ciascuno di essi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente del personale da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti dell'attuale complessiva dotazione organica.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di leggi ordinarie, per stabilire i ruoli organici del personale di concetto di cui all'articolo 131, comma primo e secondo, nei limiti di una spesa complessiva annuale rispettivamente di lire 300 milioni per il ruolo degli educatori e di lire 200 milioni per il ruolo degli assistenti sociali.

L'attuazione dei ruoli sarà disposta gradualmente nel limite di spesa di 50 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61; di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di 250 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63.

All'onere di 50 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 si provvederà mediante riduzione, per un eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le norme di cui al primo e terzo comma saranno emanate con più decreti del Presidente

della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 150.

(*Regolamenti di esecuzione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanati i regolamenti di esecuzione.

Fino all'emanazione dei suddetti regolamenti restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni dei regolamenti vigenti.